



Comune di Trestriera

Reg. pubbl. n. 1995

Pubblicato all'Albo

dal 13/11/01

al 28/11/01

Il, 04/12/01

Il Segretario

REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Reg. pubbl. n. 1788

Pubblicato all'Albo

dal 3/12/01

al 18/12/01

Il, 19/10/01

Il Segretario

~~Il Segretario~~

~~Il Segretario~~



Art. 12 Legge 241/90

Adottato con deliberazione
Del Consiglio Comunale

n.

36

del 01.10.2001

ART. 1
PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può concorrere con contributi alla realizzazione dei progetti ed iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati, purchè rientranti nei fini programmati dall'Ente e rispondenti a bisogni generalizzati e diffusi della cittadinanza o di settori della medesima, nonché rispondenti ad esigenze ambientali e territoriali.

A tali effetti sono riconducibili :

- a) le attività culturali, scientifiche ed educative ;
- b) le ricorrenze civili , religiose e politiche legate al territorio;
- c) la promozione dell'immagine del paese con convegni , mostre, saloni e quant'altro rientri nella promozione ed incentivazione al turismo;
- d) le attività sportive , ricreative e di tempo libero rivolte ai giovani ;
- e) la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale e gli interventi socio-assistenziali ;
- f) la tutela e valorizzazione della natura e dell'habitat locale;
- g) tutte le attività che siano, comunque, caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali , le tradizioni e la vocazione tipicamente turistica del territorio.

ART. 2
PROGRAMMAZIONE

1. L'Amministrazione procede al riparto anno per anno su appositi capitoli di bilancio , corrispondenti alle varie aree di intervento, alle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.
3. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire, nel tempo, diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

4. Gli stanziamenti debbono essere, direttamente funzionali all'attività svolta, non devono concorrere, salvo eccezionalmente, alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire, di principio, concorso nella spesa e non copertura totale della medesima.
5. L'Ente può prevedere, autonomamente, stanziamenti di bilancio in favore di Enti e Associazioni che operano stabilmente sul territorio.

ART. 3 DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le associazioni e gli altri organismi pubblici o privati che intendano ottenere un contributo, debbono presentare formale domanda, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa (indicativamente entro il 30 settembre dell'anno precedente) con l'indicazione dei seguenti elementi (modello A allegato al presente regolamento):
 - Denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
 - Descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
 - Dettaglio preventivo di spesa;
 - Quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
 - Requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - Dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private;
 - Impegno a presentare, a consuntivo, dettaglio rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione, o in alternativa autocertificazione, che potrà essere soggetta ad accertamenti.
2. Laddove sia necessario la domanda deve, inoltre, essere corredata da:
 - Attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRPEG ai sensi del D.P.R. 600;
 - Dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non siano inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.
3. Nel caso di presentazione entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'attività proposta è consentito allegare una relazione di massima, fermo restando l'obbligo di allegare la documentazione richiesta prima dell'eventuale erogazione dell'acconto.

4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge n. 241/90.

ART. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. I contributi sono erogati con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le erogazioni sono effettuate di norma a consuntivo, tuttavia qualora si tratti di associazioni o enti non aventi scopo di lucro le somme possono essere erogate nella misura massima del 50% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione e relativa determina di impegno di spesa, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa su presentazione di rendiconto dell'attività realizzata corredato dai giustificativi di spesa o da dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 resa dal legale rappresentante dell'Ente, associazione, istituzione od organismo, circa la veridicità dei dati riportati nella rendicontazione consuntiva e l'esistenza della documentazione probante.
3. Qualora in sede di consuntivo, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata, con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.
4. La concessione del contributo è, totalmente o parzialmente, revocata, anche con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in maniera difforme.
5. Nel caso in cui la domanda venga presentata successivamente ai termini stabiliti, l'erogazione dei contributi è vincolata all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 5 RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

ART. 6 COORDINAMENTO, DOCUMENTAZIONE E TERMINI

1. Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento la domanda deve pervenire all'apposito Ufficio incaricato.

2. Le istanze di contributo devono pervenire, di norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, per permettere la necessaria previsione nella predisposizione del Bilancio. E' comunque consentita la presentazione anche nel corso dell'anno, fermo restando che tali istanze saranno prese in considerazione compatibilmente con la situazione del Bilancio in corso.
3. In caso di pluralità di richieste verrà redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte alla Giunta Comunale dall'Ufficio competente.

ART. 7 CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati ad interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

ART. 8 ALTRI BENEFICI

L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati deve essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi:

- a) il vantaggio economico accordato deve essere, comunque, finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b) in caso di concessione in uso dei beni patrimoniali il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c) in caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi;
- d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro.

ART. 9 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo viene, annualmente, aggiornato entro il 31 marzo, con l'inclusione dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati :
 - Nome e cognome , anno di nascita, indirizzo e codice fiscale;
 - Finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);
4. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati :
 - Denominazione o ragione sociale , natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria, codice fiscale e numero di partita IVA , se esistente;
 - Finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);
5. Alla redazione e tenuta dell'albo provvede l'area amministrativa, anche sulla base delle risultanze fornite dall'Area contabile;
6. L'albo viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per un mese. Può, comunque, essere consultato da ogni cittadino.

ART. 10

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione, che avverrà dopo l'avvenuta esecutività.

Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale sui criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati , già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 21.12.1990 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/92.